

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 - Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, in particolare l'art. 56, che definisce le «Funzioni in materia scolastica»;

Visto lo scambio di lettere allegato al Trattato di Losanna del 1923 che definisce lo status giuridico delle scuole italiane in Turchia, da cui si evince che le istituzioni scolastiche italiane devono ricevere pari trattamento delle omologhe turche e rispettare le norme a cui sono sottoposte le istituzioni locali e che, nel contempo, il Governo turco, in merito alla loro gestione, si impegna a tener presente la loro struttura ed il loro funzionamento;

Considerato che all'estero funzionano attualmente sette scuole statali presso le sedi di: Addis Abeba, Atene, Barcellona, Istanbul, Madrid, Parigi e Zurigo;

Considerato che presso gli «Istituti medi italiani» di Istanbul sono attualmente funzionanti i seguenti gradi e ordini di scuola: scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado (liceo scientifico);

Visti i messaggi del Consolato generale di Istanbul n. 236 del 14 febbraio 2023 e n. 439 del 13 marzo 2023 di richiesta di istituzione della scuola primaria statale presso l'IMI di Istanbul a decorrere dall'a.s. 2023/2024;

Considerato che ad Istanbul, presso i locali demaniali che ospitano anche il Consolato generale d'Italia, funziona la scuola dell'infanzia e primaria privata «Marco Polo», gestita da un comitato di genitori, denominato ITEKAD, costituitosi in associazione di diritto turco nel 2011;

Ritenuto opportuno aderire alla proposta del Consolato generale di Istanbul di istituzione della scuola primaria statale, in sostituzione della scuola privata «Marco Polo», concordando con l'esigenza di dare risposta positiva alle richieste di ampliamento dell'utenza italiana e straniera e di consolidamento dell'offerta formativa a livello di scuola di base;

Considerato che le scuole statali all'estero automaticamente «conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione» ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 64/2017;

Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, che ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta con Nota prot. n. 0012276 del 17 aprile 2023;

Vista la Nota prot. n. 52969 del 27 marzo 2023, con cui il MAECI ha trasmesso al MEF la richiesta di statalizzazione della scuola primaria privata «Marco Polo» di Istanbul, insieme ai relativi allegati, ai fini della procedura di concerto di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 64/2017;

Tenuto conto delle osservazioni espresse dal MEF con le note prott. numeri 83887 del 24 aprile 2023, 203967 del 21 luglio 2023 e 219121 del 23 agosto 2023 con cui si rappresenta che la predetta richiesta debba essere coordinata con la definizione del decreto interministeriale di contingente del personale scolastico riferito all'anno scolastico 2024/25;

Visto il DI MAECI-MEF-MIM 4815/0724, registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2024 con n. 2414, che stabilisce il contingente del personale della scuola in ser-

vizio all'estero per l'a.s. 2024/25 e prevede l'istituzione di cinque posti per la scuola primaria di Istanbul nel limite delle 674 unità di personale di cui all'art. 18, comma 2 del decreto legislativo n. 64/2017;

Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, in aggiunta ai gradi e ordini di studio già funzionanti presso gli «Istituti medi italiani» (IMI) di Istanbul, è istituita la scuola primaria statale.

Art. 2.

La statalizzazione riguarderà tutte le classi, dalla prima alla quinta, nell'a.s. 2024/25 e verrà attuata all'interno dei limiti del contingente per le scuole all'estero, fissati per legge.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2024

Il direttore generale
DE PEDYS

L'ispettore generale capo
CASTALDI

25A00225

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 3 dicembre 2024.

Criteri di riparto e di gestione del fondo per le misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;



Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Visto in particolare l'art. 1, commi da 846 a 854, inerenti l'individuazione di misure di intervento finalizzate a ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto *Ips typographus* (Bostrico tipografo) nelle regioni alpine, tra cui quelle colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali;

Visto in particolare l'art. 1, comma 855, concernente l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con

una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalità di cui ai commi da 846 a 854 indirizzate a misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la nota n. 0602977 del 17 novembre 2021 con la quale è stato istituito il tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19;


Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 15 giugno 2022, prot. n. 270444, registrato dalla Corte dei conti in data 19 agosto 2022, al numero 958, inerente «Criteri di riparto e di gestione del fondo per le misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234» per l'annualità 2022 e 2023;

Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2022, n. 492783, e 8 maggio 2023, n. 259182, relativi all'impegno e contestuale trasferimento delle risorse del Fondo per le misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie provocate dall'insetto *Ips typographus*, nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente per l'annualità 2022 e 2023, in applicazione al decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 15 giugno 2022, n. 270444;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 30, recante «Linee guida Bostrico tipografo (*Ips typographus* L.)», adottato in data 23 dicembre 2022;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, con-



vertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale» convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 (*Gazzetta Ufficiale* 13 luglio 2024, n. 163);

Visto in particolare il comma 5-bis dell'art. 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, che ha modificato l'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, mediante l'inserimento del nuovo comma 855-bis che prevede che il Fondo di cui al comma 855 della legge medesima possa essere utilizzato dalle regioni anche per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*;

Visto in particolare il comma 5-ter dell'art. 3 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, secondo il quale la dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, istituito dall'art. 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rideterminata in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026;

Considerato necessario utilizzare le risorse del Fondo, di cui all'art. 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per attuare le misure di tutela del territorio e la prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, di cui ai commi da 846 a 854 del medesimo art. 1, nonché per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni dell'organismo nocivo in questione così come definito dall'art. 3, comma 5-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

Ritenuto necessario ridefinire i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 855, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 alla luce di quanto disposto dall'art. 3

del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, commi 5-bis e 5-ter;

Considerato che i criteri di riparto identificati dal presente provvedimento sono stati condivisi in sede di tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo nella seduta del 9 ottobre 2024;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, mediante consultazione scritta del 22 ottobre 2024;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri di riparto e di gestione del Fondo per la realizzazione di misure di tutela del territorio e di prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie causate dall'insetto *Ips typographus* nelle zone interessate dall'epidemia, istituito dall'art. 1, comma 855 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come modificato dall'art. 3, comma 5-ter, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, per le annualità 2024, 2025 e 2026.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

b) «Fondo»: Fondo per la realizzazione di misure di tutela del territorio e di prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie causate dall'insetto *Ips typographus*, istituito dall'art. 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come rideterminato dall'art. 3, comma 5-ter del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.

Art. 3.

Utilizzo del Fondo

1. Il Fondo è utilizzato per la realizzazione delle misure di tutela del territorio e la prevenzione dalle infestazioni fitosanitarie da *Ips typographus*, secondo le indicazioni contenute nel documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 30 recante «Linee guida Bostrico tipografo (*Ips typographus* L.)», adottato in data 23 dicembre 2022, elaborato dal tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo, che definisce le modalità di indagine e monitoraggio delle aree colpite e individuano le misure urgenti per il contrasto e la prevenzione della diffusione dell'organismo.



2. Le regioni e le province autonome interessate dalle misure di contrasto e prevenzione ad *Ips typographus* sviluppano le azioni individuate dalle linee guida secondo le modalità definite dai commi da 847 a 854 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, declinandone l'attuazione in base alle specificità ed esigenze territoriali.

3. Il Fondo, in applicazione dell'art. 3, comma 5-*bis*, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, è altresì utilizzato per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonché di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie causate nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*, anche sulla base delle indicazioni contenute documento tecnico ufficiale del Servizio fitosanitario nazionale n. 30.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. I beneficiari delle risorse utilizzate per la realizzazione delle azioni di cui all'art. 3, comma 2, sono individuati nelle Regioni Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*.

Art. 5.

Risorse disponibili

1. Per le attività di cui all'art. 3 le risorse del Fondo, come rideterminate ai sensi dell'art. 3, comma 5-*ter*, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 10, ammontano a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Art. 6.

Modalità di riparto del Fondo

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5 sono ripartite tra i soggetti beneficiari sulla base dei seguenti criteri applicati ai parametri di cui alla tabella 1:

a) un sesto delle risorse disponibili, pari a 500.000 euro, in ciascuna annualità, è ripartita in modo uguale tra le regioni e province autonome interessate;

b) un terzo delle risorse disponibili, pari ad 1 milione di euro in ciascuna annualità, è ripartito in funzione della percentuale di superficie interessata dagli attacchi di *Ips typographus* rilevata nelle aree forestali delle regioni e province autonome coinvolte colpite dagli attacchi dell'organismo nocivo e riscontrate fino al 2023;

c) un terzo delle risorse disponibili, pari ad 1 milione di euro in ciascuna annualità, è ripartito in funzione della percentuale di superficie interessata dagli schianti di materiale legnoso, con intensità pari o superiore al 70%, verificatisi a causa della tempesta Vaia del 2018;

d) un sesto delle risorse disponibili, pari a 500.000,00 euro in ciascuna annualità, è ripartito in funzione della percentuale di superficie territoriale delle formazioni boscate di abete rosso, in quanto potenzialmente suscettibili di nuovi attacchi da parte di *Ips typographus*.

Tabella 1

Regione/ Provincia Autonoma	Superfici interessate dagli attacchi di <i>Ips typographus</i> rilevate nelle aree forestali fino al 2023 (b) (ettari)	% riparto	Superfici colpite da schianti Vaia (c) (ettari)	% riparto	Abete rosso Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio 2015 (d) (milioni di m3)	% riparto
Bolzano	8.784	24,25	6.882	18,01	58,9	30,8
Friuli-Venezia Giulia	2.408	6,65	5.601	14,66	16,5	8,7
Lombardia	3.439	9,49	2.440	6,38	25,8	13,5
Veneto	8.176	22,56	11.758	30,77	30,6	16,0
Trento	13.422	37,05	11.535	30,18	59,2	31,0
TOTALE	36.229	100	38.216	100	191	100

2. In base ai criteri di cui al comma 1, applicati ai parametri di cui alla tabella 1, le risorse finanziarie sono ripartite tra i beneficiari, nelle annualità 2024, 2025 e 2026, secondo quanto riportato nella tabella 2.



Tabella 2

Regione / Provincia Autonoma	Quota fissa per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 (a) (€)	Quota superficie interessata dagli attacchi di <i>Ips typographus</i> per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 (b) (€)	Quota in proporzione a schianti VAIA 2018 per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 (c) (€)	Quota in proporzione a presenza abete rosso per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 (d) (€)	TOTALE RIPARTO per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 (€)
Bolzano	100.000	242.500	180.081,64	154.188,48	676.770,12
Friuli- Venezia Giulia	100.000	66.500	146.561,65	43.193,72	356.255,37
Lombardia	100.000	94.900	63.847,60	67.539,27	326.286,87
Veneto	100.000	225.600	307.672,18	80.104,71	713.376,89
Trento	100.000	370.500	301.836,93	154.973,82	927.310,75
TOTALE	500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	3.000.000,00

3. I criteri di riparto di cui ai precedenti commi potranno essere rivisti per le annualità 2025 e 2026, su proposta del tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo e previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, nel caso si rinvenissero significative variazioni dei livelli del parametro «Criticità Bostrico», in base all'evidenza dei monitoraggi che verranno condotti nel corso delle due annualità.

Art. 7.

Gestione dei trasferimenti

1. I trasferimenti delle risorse ripartite in applicazione dell'art. 6, saranno effettuati a valere sulle risorse del capitolo 7422, piano gestionale 01, denominato «Fondo per la tutela del territorio e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia del *Ips typographus*», iscritto sullo stato di previsione di questo Ministero.

Art. 8.

Utilizzo delle risorse e verifica delle attività

1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5, sono finalizzate esclusivamente alla realizzazione delle azioni di cui all'art. 3.

2. Il tavolo tecnico-scientifico sul Bostrico tipografo predispone, per ciascuna annualità, una relazione al Comitato fitosanitario nazionale, inerente le attività realizzate e i risultati raggiunti, da presentarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2024

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1709

25A00224

